

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati (<i>Approvato dal Senato</i> (3543);		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	10
CAPRILI ed altri: Agevolazioni per il turismo motorizzato individuale e collettivo (2679)	3	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 8, 10	Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3567)	10
BALESTRACCI NELLO	9	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	10, 11
FRANCHI FRANCO	9	GUALANDI ENRICO	11
LAGORIO LELIO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	3, 8	LAGORIO LELIO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	11
PIREDDA MATTEO, <i>Relatore</i>	3, 8	NENNA D'ANTONIO ANNA, <i>Relatore</i>	10, 11
		Votazione segreta:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati (Approvato dal Senato) (3543); e della proposta di legge Caprili ed altri: Agevolazioni per il turismo motorizzato individuale e collettivo (2679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati », già approvato dal Senato nella seduta del 27 febbraio 1986, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caprili ed altri: « Agevolazioni per il turismo motorizzato individuale e collettivo ».

Avverto che presso le Commissioni I e V si stanno discutendo, contemporaneamente, i pareri sui provvedimenti in esame. Sospendo quindi la seduta in attesa della loro trasmissione.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 11.

PRESIDENTE. Avverto che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e sulla proposta di legge nei limiti in cui questa non contrasti con il primo.

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo provveduto a trasmettere alla V Commissione bilancio la richiesta di riesame del parere da essa espresso, nella fondata ipotesi che, recependo i chiari-

menti forniti dal ministro e dai colleghi intervenuti nel dibattito, potesse esprimere un parere favorevole sul provvedimento, superando le condizioni poste in quello di cui ho ieri dato lettura.

Comunico che detto parere ci è pervenuto ed è favorevole senza osservazioni, grazie all'opera del ministro, onorevole Lagorio, il quale ha fatto comprendere alla Commissione bilancio la insussistenza dei timori da essa paventati.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. In sostanza, la Commissione bilancio temeva che nel meccanismo del provvedimento vi fosse qualche ingranaggio in grado di portare l'ammontare della spesa oltre la previsione dell'articolo 10. Chiarito questo punto, e cioè che l'onere derivante dall'applicazione della presente legge resta quello specificamente indicato, è evidente che, qualora la domanda del mercato dovesse superare la disponibilità prevista, il servizio in questione verrebbe a cessare, evitando così la possibilità di trasferire ulteriori fondi dall'apposito capitolo del Ministero del turismo. È ovvio, altresì, che ciò può avvenire soltanto con l'approvazione di una nuova legge.

La V Commissione bilancio ha pertanto espresso parere favorevole al provvedimento in esame, anche in considerazione dell'urgenza che esso riveste, visto che esso può produrre effetti positivi solo se pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro i primi giorni di maggio.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3543.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*E approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, sono concesse fino al 31 dicembre 1988 a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia per diporto, con motociclo o autovettura con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino o della Città del Vaticano, le seguenti agevolazioni:

a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;

b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;

c) servizio soccorso stradale in regime di gratuità;

d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuità.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 del presente articolo, agli autobus aventi targa di registro estero, ad esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero e agli autobus con targa nazionale che trasportano comitive di turisti stranieri in Italia, purché muniti della documentazione comunitaria prevista dalla legislazione vigente, sono concesse al momento del loro ingresso in Italia le seguenti agevolazioni:

a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;

b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuità.

3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono messe a disposizione degli aventi diritto per

il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI).

(È approvato).

ART. 2.

1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli aventi diritto debbono acquistare all'estero o presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI, ma con pagamento in valuta estera, uno dei quattro tipi di « blocchetti », di cui ai successivi commi del presente articolo, che contengono speciali buoni benzina a prezzo agevolato nonché buoni pedaggio autostradale ceduti a titolo gratuito. Nel corso dell'anno solare ciascun turista potrà acquistare un solo « blocchetto » di agevolazioni.

2. Il primo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di lire 15.000 cadauno per un totale di lire 180.000, ceduti con una riduzione di lire 27.000, nonché cinque buoni di pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 10.000, ceduti a titolo gratuito.

3. Il secondo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di lire 15.000 cadauno per un totale di lire 180.000, ceduti con una riduzione di lire 27.000, nonché un ulteriore buono per un valore di lire 120.000, ceduto con una riduzione di lire 27.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con sei buoni del valore facciale di lire 20.000 cadauno presso gli uffici appositamente abilitati nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, otto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 16.000, ceduti a titolo gratuito.

4. Il terzo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di lire 15.000 cadauno per un totale di lire 180.000, ceduti con una riduzione di lire 27.000, nonché un ulteriore buono per un

valore totale di lire 240.000, ceduto con una riduzione di lire 54.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di lire 20.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, diciotto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 36.000, ceduti a titolo gratuito, di cui otto buoni pedaggio assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

5. Il quarto blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di lire 15.000 cadauno, per un totale di lire 180.000, ceduti con una riduzione di lire 27.000, nonché un ulteriore buono per un valore totale di lire 360.000 ceduto con una riduzione di lire 81.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con diciotto buoni del valore facciale di lire 20.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, diciotto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di lire 36.000 ceduti a titolo gratuito di cui otto buoni pedaggio assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

6. Tutti i buoni benzina possono essere utilizzati presso i distributori automatici di carburante abilitati, in tutto il territorio nazionale.

7. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

8. I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Automobile club d'Italia e dall'Ente nazionale italiano per il turismo.

(È approvato).

ART. 3.

1. Per fruire delle agevolazioni di cui ai punti *sub a)* e *sub b)* del comma 2 dell'articolo 1, riservate agli autobus adibiti al trasporto di turisti, debbono essere acquistati sei buoni gasolio del valore facciale di lire 25.000 cadauno, senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di lire 150.000, ovvero dieci buoni gasolio del valore facciale di lire 25.000 cadauno, ugualmente senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di lire 250.000.

2. Tutti i buoni gasolio sopra indicati possono essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato.

3. Con l'acquisto di buoni gasolio per un valore complessivo di lire 150.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per lire 39.000, in tagli da lire 3.000 cadauno; con l'acquisto di buoni gasolio per un quantitativo di lire 250.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per lire 75.000 comprensivi di buoni per lire 39.000 in tagli da lire 3.000 cadauno, nonché di un ulteriore buono per un valore totale di lire 36.000 che ai fini della sua utilizzazione dovrà essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di lire 3.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

4. Tutti i buoni autostradali sopra indicati possono essere utilizzati su tutta la rete autostradale italiana.

5. L'acquisto dei buoni gasolio di cui al comma 1 del presente articolo dà titolo, altresì, al servizio di soccorso stradale gratuito illimitatamente in tutto il territorio dello Stato ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia.

6. Il soccorso stradale è disposto a titolo gratuito dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

7. I buoni per l'acquisto di gasolio possono essere venduti presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI, con pagamento in valuta estera, nella misura di un solo

quantitativo per ogni passaggio, ma senza limitazione nel corso dell'anno solare.

8. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni gasolio di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario.

9. I buoni pedaggio autostradale, di cui al presente articolo, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

(È approvato).

ART. 4.

1. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al precedente articolo 1 e quelle riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e buoni pedaggio autostradale nonché le loro rispettive caratteristiche.

(È approvato).

ART. 5.

1. I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburante sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina e dei buoni gasolio che vengono presentati e di quello di targa dell'auto-veicolo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi del codice penale.

(È approvato).

ART. 6.

1. In connessione con l'acquisto dei buoni benzina sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo rispettivamente di lire 10.000 e di lire 16.000 per chi acquista uno dei « blocchetti » di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2.

2. A ciascun acquirente del « blocchetto » di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 2 sono assegnati buoni pedaggio autostradale nella misura di lire 36.000, di cui otto buoni pedaggio per un valore complessivo di lire 16.000, assegnati all'atto della conversione del superbuono benzina.

3. I buoni pedaggio di cui al presente articolo, utilizzabili su tutta la rete autostradale italiana, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

(È approvato).

ART. 7.

1. Tutte le autovetture con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione: soccorso stradale gratuito ed illimitato nel numero delle prestazioni su tutta la rete viaria italiana ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia.

2. Detta agevolazione è estesa ai motocicli con targa di registro estero con le esclusioni di cui al comma 1.

3. Tutte le autovetture con targa di registro estero, dietro esibizione della carta carburante turistica contenuta nel blocchetto di buoni benzina e di buoni pedaggio autostradale di cui al successivo articolo 8, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione: servizio gratuito dell'auto in sostituzione ad opera dei centri dell'Automobile club d'Italia, secondo le modalità e le condizioni generali che di-

sciplinano il servizio, riportate nell'apposita convenzione di cui al successivo comma.

4. Per la regolamentazione dei servizi derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

(È approvato).

ART. 8.

1. I buoni benzina di cui al precedente articolo 2 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 6 sono contenuti in blocchetti con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una « carta carburante turistica ».

2. Analogamente sono contenuti in blocchetti, cui è unita una « carta carburante turistica », i buoni gasolio e i buoni pedaggio autostradale per autobus da turismo di cui al precedente articolo 3.

3. Con il decreto di cui al precedente articolo 4 saranno emanate le disposizioni, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei buoni, sulla applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, nonché alla concessione dell'auto in sostituzione, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli e al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla legge.

4. Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al comma 3 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

5. Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, di cui ai precedenti articoli 3 e 6, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse

nazionale apposita convenzione con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 9.

6. Per il rimborso dei costi dei servizi di soccorso stradale e dell'auto in sostituzione derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 7, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 9, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

7. Con la stessa convenzione saranno determinate le modalità di rimborso degli oneri derivanti dalle attività di assistenza ed informazione a favore dei turisti stranieri motorizzati.

(È approvato).

ART. 9.

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 6 e 7 nonché per le attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 10, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Al fondo saranno imputati gli oneri relativi alle agevolazioni e alle attività richiamate al comma precedente nonché quelle derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Ente nazionale italiano per il turismo, dell'Automobile club d'Italia, delle società petrolifere e dell'istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 8.

3. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo si continua a provvedere mediante la contabilità speciale di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1982, n. 44.

(È approvato).

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi annui per il 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati ». Il fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 9 è alimentato nel 1986 utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 11.

1. Le vigenti disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44, avranno validità fino al 31 maggio 1986.

2. I turisti stranieri, in possesso di pacchetti turistici acquistati entro il 31 maggio 1986, potranno utilizzare i buoni benzina e i buoni autostradali e fruire del soccorso stradale gratuito fino al 30 giugno 1986.

(È approvato).

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onerevoli Piredda, Caprili, Zolla, Balestracci e Breda hanno presentato il seguente ordine del giorno.

La Camera dei Deputati,

nell'approvare il provvedimento relativo alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati;

sottolineata la positività sia della riproposizione del provvedimento sia della introduzione di maggiori incentivi per il turismo diretto al Mezzogiorno in genere, con particolare attenzione a quello diretto in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

constatato che occorre ulteriormente sostenere i flussi di traffico diretti nel Mezzogiorno sia motorizzato che aereo, ferroviario e navale,

impegna il Governo

a presentare un provvedimento: 1) che preveda un ulteriore incremento degli incentivi per il turismo motorizzato soprattutto al fine di incrementare l'espansione del turismo nel sud e nelle isole; 2) che incentivi anche il turismo diretto al Mezzogiorno che utilizza il mezzo aereo e quello navale; 3) che contenga anche agevolazioni per i turisti che utilizzino il sistema treno più macchina o aereo più macchina o nave più macchina.

0/3543/1/II.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono perché sia posto in votazione?

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Desidero anzitutto confermare quanto ha testé detto il ministro, onorevole Lagorio.

Partecipando alla riunione della V Commissione bilancio abbiamo avuto modo di sottolineare la sostanziale anomalia dell'aggiunta che era stata posta al parere favorevole da essa precedentemente espresso. Infatti, esprimere parere favorevole a condizione che non fossero superate le previsioni indicate nel provvedimento è una raccomandazione al limite della inutilità, visto che ciò dovrebbe considerarsi superfluo non solo per questo ma per tutti i provvedimenti di legge.

Nel caso specifico, l'articolo 10 del disegno di legge prevede un onere di lire 50 miliardi annui per il 1986, 1987 e 1988. Tenuto conto che a detto onere va aggiunta una ulteriore disponibilità di 30 miliardi, la spesa complessiva nel triennio ammonta a 180 miliardi. Nella ipotesi — peraltro auspicabile — che la domanda aumenti in maniera rilevante, sarà necessario ricorrere a nuovi provvedimenti di legge, così da far fronte a questo tipo di provvidenze che, è doveroso sottolineare ancora una volta, rivestono una particolare importanza stante la particolare situazione che sta vivendo in questo momento il nostro turismo; per esso, infatti, vi sono fondati timori di ridimensionamento o di diminuzione dei flussi a seguito dei noti fatti ultimamente verificatisi.

FRANCO FRANCHI. Anche il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole alla approvazione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda i timori manifestati dalla Commissione bilancio nell'espressione del parere formulato su questo disegno di legge, devo dire che a mio avviso essi non avevano ragione di esistere. E addirittura mi meraviglia che essa non abbia compreso che gli stanziamenti previsti con questo provvedimento saranno senz'altro soldi ben spesi e meglio sarebbe stato se fossero stati di più, proprio perché finalizzati a rilanciare il nostro turismo in un momento in cui il fenomeno delle disdette delle prenotazioni per i viaggi nel nostro paese è ancora impressionante.

Le agevolazioni per i turisti stranieri, che formano oggetto di questo provvedimento, costituiscono, quindi, uno dei mezzi atti al superamento di una crisi che viene a verificarsi proprio nel momento in cui avevamo recuperato una certa immagine turistica e che, certo, si ripercuoterà non solo sulle aziende alberghiere del Mezzogiorno ma anche su quelle della riviera adriatica, ad esempio, che finora non avevano mai avuto problemi di presenze.

Ripeto: la preoccupazione di superare il limite dei 50 miliardi annui non avrebbe proprio dovuto sussistere nel caso in questione. È un concetto, questo, che tengo a ribadire proprio per dimostrare la disponibilità del mio gruppo all'emanazione di un nuovo provvedimento qualora questo si rendesse necessario per incentivare, ulteriormente la presenza dei turisti stranieri nel nostro paese.

MILZIADE CAPRILI. Anche il gruppo comunista, come ho avuto modo di dichiarare in sede di discussione sulle linee generali, voterà a favore di questo provvedimento, conscio dell'importanza che ha nell'agevolare la presenza dei turisti stranieri nel nostro paese, importanza ed urgenza che gli avvenimenti di queste settimane hanno ancor più evidenziato.

Il disegno di legge al nostro esame prevede agevolazioni soprattutto a favore dei turisti europei, ovverosia a favore di quelli che raggiungono con la propria auto il nostro paese. Ma perché possa avere, almeno per la presente stagione, una sua efficacia, è evidente a tutti la necessità di concluderne rapidamente l'iter di approvazione.

NELLO BALESTRACCI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democristiano su questo disegno di legge che razionalizza ed amplia l'intervento a favore del turismo motorizzato.

Credo, inoltre, che l'ordine del giorno testé accettato dal ministro Lagorio consentirà al Governo di assumere provvedi-

menti che incentivino nel sud e nelle isole anche il turismo che utilizza il mezzo aereo e quello navale. È questa una tendenza importante e che va sottolineata. Ove l'iniziativa del Governo si concretizzasse in un disegno di legge, ritengo che la Commissione sarà disponibile ad esaminarlo con la massima sollecitudine.

PRESIDENTE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialdemocratico sul disegno di legge in discussione.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati » *(Approvato dal Senato)* (3543):

Presenti e votanti . . .	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli . . .	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva) .

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 2679.

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Aniasi, Arbasino, Balestracci, Breda, Caprili, Conti, Costa Silvia, Dignani Grimaldi, Falcier, Filippini, Franchi Franco, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Nicolini, Petrocelli, Piredda, Preti, Quercioli, Scaiola, Serri, Servello, Torelli, Zampieri, Zaniboni, Zolla.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 marzo 1986.

L'onorevole Nenna D'Antonio ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA NENNA D'ANTONIO, Relatore. Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione riguarda una modifica all'articolo 5 della legge n. 123 del 1983 che reca disposizioni in materia di cittadinanza. Poiché l'articolo 2 si limita a stabilire che la legge dovrà entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, potremmo dire che sostanzialmente il provvedimento consta di un articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 123 dispone che in caso di doppia cittadinanza il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Il disegno di legge in discussione stabilisce che: « il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza ». Riaprendo i termini per l'opzione sulla cittadinanza per determinate categorie di cittadini, questo provvedimento consente anche a coloro che erano rimasti tagliati fuori dal disposto della legge n. 123 di presentare istanza alla competente autorità consolare. Si tratta di un adempimento urgente, che ha ricevuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e che merita sicuramente la considerazione e l'approvazione di questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENRICO GUALANDI. Concordo nella sostanza sull'esigenza di approvare il provvedimento in esame che, riaprendo i termini per l'opzione sulla cittadinanza, consentirà, tra l'altro, di sanare situazioni che si sono determinate anche per ignoranza della legge n. 123. Preannuncio, quindi, il voto favorevole del gruppo comunista, ma colgo anche l'occasione per rilevare l'esigenza di porre mano quanto prima ad una normativa organica sulla complessa materia della cittadinanza: in questo senso intendo sollecitare anche il Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANNA NENNA D'ANTONIO, Relatore. Non ho nulla da aggiungere a quanto già brevemente detto.

LELIO LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo. Prendo atto con favore del consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza.

2. Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all'Autorità prevista dall'articolo 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1983, n. 123.

(È approvato).

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (3567).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Aniasi, Arbasino, Balestracci, Breda, Caprili, Conti, Costa Silvia, Dignani Grimaldi, Falcier, Filippini, Franchi Franco, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Nicolini, Petrocelli, Piredda, Preti, Quercioli, Scaiola, Serri, Servello, Torelli, Zampieri, Zaniboni, Zolla.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
